



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
**ISTITUTO COMPRENSIVO BOVA MARINA – CONDOFURI - BRANCALEONE – BRUZZANO**  
Via Montesanto, 26 - 89035 BOVA MARINA  
Tel. & fax 0965.923605 C. M. RCIC85200D  
e-mail: rcic85200d@istruzione.it – pec: [rcic85200d@pec.istruzione.it](mailto:rcic85200d@pec.istruzione.it)  
sito :[www.icbovamarinacondofuri.edu.it](http://www.icbovamarinacondofuri.edu.it)

Prot. n. (vedi segnaturo)

Bova Marina, 24/09/2024

A tutto il Personale Docente in servizio – LORO SEDE

Al Personale ATA – LORO SEDE

Al DSGA

Circolare n. 6

**OGGETTO : Richiesta fruizione benefici L.104/92 e congedo biennale D.lgs 151/2001.  
Indicazioni operative.**

Considerato che le Amministrazioni pubbliche sono tenute a verificare l'adeguatezza e la correttezza della documentazione presentata a corredo di qualsiasi istanza, procedendo alla verifica delle dichiarazioni sostitutive ricevute, in conformità degli artt. 71 e 72 del DPR n.445/2000, si forniscono le indicazioni per poter usufruire dei permessi di cui all'art.33, comma 3:

### **DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE**

Il dipendente deve formalizzare la richiesta dei benefici di cui sopra producendo la seguente documentazione:

1) Domanda su modulo o anche in carta semplice, nella quale dichiarare, tra l'altro:

- a) l'assistito non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, cioè “strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa”;*
- b) nessun altro familiare beneficia dei permessi di cui alla Legge 104/92 per lo stesso assistito;*
- c) altro familiare beneficia alternativamente dei permessi di cui alla Legge 104/92 per lo stesso assistito ai sensi del D.lgs 105/2022*
- d) la convivenza o meno con l'assistito;*

e alla quale allegare:

- a) certificazione anagrafica attestante il legame di parentela/affinità con l'assistito o eventuale autocertificazione;*
- b) copia conforme all'originale del verbale della Commissione medica attestante lo stato di “disabilità grave” dell'assistito;*
- c) dichiarazione del soggetto in situazione di disabilità grave - ovvero del suo tutore legale, curatore o amministratore di sostegno (allegare copia del decreto di nomina), nella quale viene indicato il familiare che debba prestare l'assistenza prevista dalla legge.*
- d) documenti di riconoscimento degli interessati.*



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*

**ISTITUTO COMPRENSIVO BOVA MARINA – CONDOFURI - BRANCALEONE – BRUZZANO**

Via Montesanto, 26 - 89035 BOVA MARINA

Tel. & fax 0965.923605 C. M. RCIC85200D

e-mail: rcic85200d@istruzione.it – pec: [rcic85200d@pec.istruzione.it](mailto:rcic85200d@pec.istruzione.it)

sito :[www.icbovamarinacondofuri.edu.it](http://www.icbovamarinacondofuri.edu.it)

## **MODALITA' DI FRUIZIONE DEI PERMESSI DI CUI DELLA LEGGE 104/92**

I permessi di cui all'art. 33, commi 3 o 6, della L. 104/92 e s.m.i. devono essere fruiti dal dipendente:

- in giornate non ricorrenti;
- comunicati, salvo improvvise esigenze, almeno tre giorni prima della fruizione.

## **CRONOPROGRAMMA DEI PERMESSI**

Si precisa inoltre che, ai sensi della normativa vigente, coloro che fruiranno dei permessi sono tenuti a produrre una **programmazione mensile** da presentare entro il **30 del mese precedente**.

Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore potrà variare la giornata di permesso già programmata dandone comunicazione con congruo anticipo di almeno 3 giorni, per concordare preventivamente con l'Amministrazione le giornate di permesso, al fine di consentire l'organizzazione dei servizi e garantire il buon funzionamento dell'amministrazione.

Si porta a conoscenza del personale scolastico che, ai sensi dell'art.20, comma 3, della Legge 102/2009, lo scrivente può, ove ne ravvisi i presupposti, chiedere direttamente alla commissione ASL gli accertamenti sulla sussistenza dei requisiti delle condizioni di invalidità ed handicap della persona per la quale si chiede di usufruire dei benefici di cui alla Legge 104/92.

Si coglie l'occasione, inoltre, per informare che la Scuola, come ogni Amministrazione Pubblica, è tenuta a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica tutte le giornate fruiti a tale titolo da ciascun lavoratore, essendo autorizzata per disposizione espressamente prevista dalla sopra citata normativa, al trattamento di tali dati sensibili e alla loro conservazione per un periodo massimo di gg. 30 dall'invio.

Infine, si ricorda che il Dirigente potrà procedere, tramite le forze dell'ordine o gli Enti competenti, ai sensi della legge 445/2000, alle verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive; l'eventuale difformità, rispetto al vero, delle dichiarazioni comporterà la denuncia per reato di falso e la decadenza del beneficio in esame.

L'utilizzo dei permessi a scopo personale profila, infatti, una condotta censurabile e lesiva della buona fede: il lavoratore che si avvale dei permessi di cui alla legge 104 non per assistere il familiare disabile ma per dedicarsi ad altre attività personali, pone in essere un comportamento che integra l'ipotesi dell'abuso di diritto. Rispetto a quanto sopra esposto, ed al fine di consentire il funzionamento dell'organizzazione scolastica, si riporta la norma della circolare della Funzione Pubblica n. 13 del 6 dicembre 2010 e della Circolare INPS del 03/12/2010, che afferma: “salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l'interessato dovrà comunicare al Dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa”, il personale suddetto dovrà comunicare la programmazione della fruizione dei permessi con cadenza mensile, fermo restando la possibilità di modificare la giornata in precedenza programmata, con congruo anticipo.

Se la richiesta dovesse pervenire lo stesso giorno, al rientro in servizio, dovrà esibire documentazione attestante l'urgenza, anche tramite autocertificazione. Infine si dovrà dichiarare che gli altri aventi diritto



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*

**ISTITUTO COMPRENSIVO BOVA MARINA – CONDOFURI - BRANCALEONE – BRUZZANO**

Via Montesanto, 26 - 89035 BOVA MARINA

Tel. & fax 0965.923605 C. M. RCIC85200D

e-mail: rcic85200d@istruzione.it – pec: [rcic85200d@pec.istruzione.it](mailto:rcic85200d@pec.istruzione.it)

sito :[www.icbovamarinacondofuri.edu.it](http://www.icbovamarinacondofuri.edu.it)

all'assistenza non abbiano usufruito nello stesso giorno del permesso di cui all'art. 3, comma 33, della Legge 104/92.

Si fa presente che qualsiasi variazione in corso d'opera, che comporti la cessazione del beneficio, dovrà essere tempestivamente comunicata agli Uffici di Segreteria.

---

---

## **CONGEDO BIENNALE:**

Per quanto riguarda, invece, il congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 il beneficio è stato esteso al convivente di fatto.

## **DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE**

Il personale che intende usufruire del congedo biennale per assistenza al familiare con handicap grave, deve presentare la richiesta in segreteria con un preavviso congruo al fine del controllo della documentazione prodotta. Si rammenta che il datore di lavoro ha trenta giorni di tempo, a decorrere dalla data della richiesta del lavoratore, per concedere il congedo straordinario retribuito per l'assistenza ad un congiunto gravemente disabile.

Alla luce delle modifiche normative introdotte dal Decreto legislativo n. 105/2022, è possibile usufruire del congedo straordinario secondo il seguente ordine di priorità:

1. il coniuge convivente/la “parte dell’unione civile convivente/il “convivente di fatto” della persona disabile in situazione di gravità;
2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del soggetto di cui al precedente punto 1);
3. uno dei “figli conviventi” della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui i soggetti di cui ai precedenti punti 1) e 2) siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
4. uno dei “fratelli o sorelle conviventi” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui i soggetti di cui ai precedenti punti 1), 2) o 3) siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
5. un “parente o affine entro il terzo grado convivente” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui i soggetti di cui ai precedenti punti 1) 2) 3) o 4) siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Si precisa, inoltre, che le patologie invalidanti che consentono di scorrere l'ordine dei soggetti possibili beneficiari sono state indicate espressamente dalla legge, la quale ha pure stabilito le condizioni in cui si può scorrere in favore del legittimato di ordine successivo; tale ordine non si ritiene derogabile.

Pertanto, per l'individuazione dei soggetti legittimati non pare possibile accogliere dichiarazioni di rinuncia alla fruizione al fine di far scattare la legittimazione del soggetto successivo, né dare rilievo a situazioni di fatto o di diritto che non siano state esplicitamente consentite nella norma;



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*

**ISTITUTO COMPrensivo BOVA MARINA – CONDOFURI - BRANCALEONE – BRUZZANO**

Via Montesanto, 26 - 89035 BOVA MARINA

Tel. & fax 0965.923605 C. M. RCIC85200D

e-mail: rcic85200d@istruzione.it – pec: [rcic85200d@pec.istruzione.it](mailto:rcic85200d@pec.istruzione.it)

sito :[www.icbovamarinacondofuri.edu.it](http://www.icbovamarinacondofuri.edu.it)

la patologia invalidante dovrà essere certificata con adeguata documentazione medica attestante che il soggetto “è affetto da patologia invalidante individuata dall’art.2 del D.I. 278/2000”.

**Il personale interessato dovrà produrre preventivamente la seguente documentazione:**

1. Richiesta del Dipendente (il modello è allegato alla presente);
2. dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, comprovante il grado di parentela e che non esistano altri soggetti aventi diritto o dichiarazione degli altri soggetti aventi diritto alla rinuncia con la relativa certificazione medica comprovante, per il parente più prossimo in linea retta, che non è in grado di assistere il soggetto in situazione di disabilità;
3. certificato di residenza o dimora temporanea nello stesso indirizzo dell’assistito o dichiarazione sostitutiva di certificazione qualora già presente agli atti del Comune (con allegata la carta d’identità del dichiarante);
4. dichiarazione che non vi è in corso un ricovero in strutture ospedaliere o, diversamente, evidenza dell’Istituto ospedaliero che, durante il ricovero, il disabile abbia necessità di ricevere assistenza da parte del dipendente che ha chiesto il congedo;
5. copia certificazione medica attestante la gravità dell'handicap in corso di validità

Si precisa inoltre che i periodi di congedo sono coperti da contribuzione figurativa ma non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto. Una volta concesso il periodo di congedo, le uniche eccezioni che permettono di interrompere il congedo sono la presenza di una malattia grave dell’interessato (con presentazione di certificazione medica) o la maternità.

In ogni altro caso, una volta iniziato il congedo, non è possibile interromperlo, a meno che una sua interruzione non sia stata preventivamente programmata e concordata con il datore di lavoro.

Si allegano i seguenti documenti:

2. Modulo per la richiesta del congedo biennale.
3. Certificazione medica attestante la gravità dell'handicap in corso di validità
4. Documenti di riconoscimento.

Il Dirigente Scolastico  
f.to Dott. Fortunato Surace

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93